



Rep. Or. N° *vedi timbro informativo*

Oggetto: - Regolamentazione della circolazione in occasione della festa "Isola del Natale " in località Lido di Venezia.

L DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 12/02/2019 è stato approvato l'elenco delle iniziative che l'Amministrazione Comunale supporta operativamente;
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata anche la festa di "Isola del Natale" presso il Lido di Venezia promossa dalla Proloco Lido di Venezia- Pellestrina;
- "l'Associazione Proloco Lido di Venezia – Pellestrina" con prot. n.611450 del 05/12/2019 ha comunicato che la manifestazione si svolgerà dal 13 al 15 dicembre 2019;

Considerato che:

- "l'Associazione Proloco Lido di Venezia – Pellestrina", ha comunicato inoltre che nella giornata di sabato 14 dicembre 2019 si svolgerà la "Corsa dei Babbi Natale";
- ai fini dello svolgimento della manifestazione dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nella giornata di sabato 14 dicembre 2019, sarà necessario interdire la circolazione e la sosta in località Lido di Venezia su riva Corinto nel tratto compreso tra via Antonio Lamberti e via Falier Vitale al fine di consentire la "Corsa dei Babbi Natale";
- ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario inibire la sosta nei tratti interessati dalla manifestazione con un preavviso di almeno di quarantotto ore prima;

Riconosciuto che sarà sempre garantito il transito veicolare, dei mezzi di soccorso e dei pedoni;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dal Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi, ed acquisita con prot. n.613570 del 06/12/2019;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";



- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

1. di regolamentare la circolazione lungo riva Corinto dalle ore 08:00 alle ore 13:00 in località Lido di Venezia, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1. istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta del veicolo presegnalando la chiusura della strada lungo riva Corinto nel tratto compreso tra via Antonio Lamberti e via Falier Vitale;
- 1.2. presegnalare lungo le vie afferenti riva Corinto la chiusura della stessa;
- 1.3. segnalare la direzione obbligatoria in via Corinto;
- 1.4. la chiusura delle immissioni su riva Corinto, gestite dal personale di vigilanza all'uopo preposto;
- 1.5. istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo nel tratto interessato dalla manifestazione;
- 1.6. è fatto obbligo garantire in sicurezza la circolazione pedonale, nonché il transito dei mezzi di soccorso in caso di emergenza e l'accesso ai titolari di passo carrabile e agli aventi diritto all'accesso agli stessi;

2. di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta del veicolo su tre stalli a strisce bianche in Piazzale Santa Maria Elisabetta nel tratto antistante la laguna compreso tra la rotonda di Piazzale Santa Maria Elisabetta e l'inizio di via Sandro Gallo dalle ore 08:30 alle ore 20:00 nei giorni 13- 15 – 15 dicembre 2019.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nei giorni 13- 14- 15 dicembre 2019 secondo gli orari indicati nel presente provvedimento.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione della necessaria segnaletica stradale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.



Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

L'inosservanza di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punita ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 6 dicembre 2019

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*